AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO il decreto n. 36/09 – 15/08 Reg. Mis. Prev. del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, depositato in data 10.06.2009, confermato con decreto n. 97/12 - 39/09 Sippi RGMP in data 16.03.2012 della Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione depositato in data 24.09.2012 e divenuto definitivo in data 21.01.2014 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta in danno di **Ionetti Alfredo**, nato a Cesena l'01.04.1933 + terzi interessati, la confisca, tra l'altro, del seguente bene:

- **Fabbricato sito nel Comune di Cesena alla via Macrelli n. 16, censito al fg. 109 p.lla 806 sub 1-2 (M-Bene: I-FC-299381)**

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 15/8 disposta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria sez. misure di prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro Ionetti Paolo, nato a Cesena (FC) il 29/12/1981, effettuata in data 11/09/2014 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, ai numeri Reg. Gen. n. 12067, Reg. Part. 8544;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (SISTER) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Cesena – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Cesena, al foglio 109, particella 806, sub 3 e 4 (ex 1 e 2);

VISTA la nota prot. n. 33755 del 29/10/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 94908/131 del 27/11/2014 (prot. ANBSC n. 37527 del 28/11/2014) con cui il Comune di Cesena ha manifestato l'interesse all'acquisizione dell'immobile confiscato per finalità sociali;

PRESO ATTO che nella riunione dell'11/11/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di destinare il bene al Comune di Cesena,

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito dal fabbricato sito nel Comune di Cesena alla via Macrelli n. 16, censito al fg. 109 p.lla 806 sub 1-2 (M-Bene: I-FC-299381), è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Cesena per essere destinato a fini sociali.

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)